

Decreto Revisione sistema sanzionatorio: violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Aggiornato al 22 ottobre 2015

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato con GU n°233 il [D.Lgs. 158/2015](#), in materia di revisione del sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicano a partire dal 22 ottobre 2015.

In particolare l'[art.15 del decreto](#) [apporta alcune modifiche al decreto 471/1997](#), in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.

Articolo 2 - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, **la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, se tale dichiarazione viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo e, in ogni caso, prima dell'inizio di qualsiasi attività amministrativa di accertamento, la sanzione amministrativa da applicare va dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.**

Se, invece, la presentazione è stata presentata ma i valori dichiarati sono inferiori a quelli accertati, la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza rilevata, con un minimo di 250 euro. In caso di documentazione falsa e condotte fraudolente tale sanzione va aumentata della metà. **In caso di ritenute non versate inferiori al 3% delle ritenute dichiarate o comunque inferiori a 30.000 euro, la sanzione di cui sopra si riduce di un terzo.**

Oltre alle sanzioni suddette si applica una sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o da presentare.

Se le ritenute sono state interamente versate, benchè non dichiarate, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro e la sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato si riduce alla metà.

L'articolo aggiornato specifica al nuovo comma 4-bis che per ritenute non versate si intende la differenza tra le maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973.

Infine, il nuovo comma 4-ter dispone che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110 del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta, la sanzione di cui al comma 2 (dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza rilevata, con un minimo di 250 euro) non si applica qualora, in sede di accertamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.